

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 90 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 25 luglio 2001 Criteri e modalità applicativi della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 2 "modifica della l.r. 4.04.1980, n. 34 'norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni' ". Modifiche ed integrazioni.

L'anno **2017**, addì **09** del mese di **febbraio**, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio : Mario Cosimo LOIZZO

Vice Presidente del Consiglio : Giuseppe LONGO

" : Giacomo Diego GATTA

Consigliere Segretario : Giuseppe TURCO

" " : Luigi MORGANTE

PRES.	ASS.
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	

- Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
- Assiste il Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente del Consiglio regionale Mario Cosimo Loizzo sulla base della istruttoria compiuta dal Segretario generale del Consiglio riferisce quanto segue:

La legge regionale 4 aprile 1980, n. 34 recante "Norme per l' organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni" dispone all'art. 1 che:

La Regione può, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie:

- a) Organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale;
- b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunità regionale e che non godano di altri contributi regionali;
- c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro Organismo pubblico o privato che si propongono lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro;

L'art. 8 della richiamata legge prescrive che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio organizza, partecipa o aderisce alle manifestazioni di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) per quanto attiene al Consiglio regionale.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 25 luglio 2001 si è provveduto a dettare la conseguente disciplina nei casi di concessione di contributo finanziario di cui alle lett. b) e c) dell'art.1 della l.r. n.34/1980.

In particolare nella succitata disciplina/regolamento sono previste precise e puntuali disposizioni intese a chiarire, peraltro, con riferimento alle iniziative, attività e adesioni per le quali è prevista la concessione di contributi:

Alla lettera B punto 2 ,tra i criteri di concessione è contemplata la "localizzazzione sul territorio" dell'iniziativa che deve essere intesa in senso ampio ovvero di promozione del territorio e delle sue specificità.

Tanto premesso, Il Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio del Consiglio regionale

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto regionale;

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;

Viste la legge regionale 4 aprile 1980, n. 34 e la successiva legge regionale di modifica 4 gennaio 2001, n. 2;

VISTO lo Statuto Regionale legge regionale 12 maggio 2004 n. 7;

VISTA la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza nn.279 e 298 del 2009 e n. 29 del 20 Aprile 2011 relativo all'assetto organizzativo delle strutture consiliari;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 27 dell'otto febbraio 2016 e n. 39 del 20 aprile 2016;

VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione dal Segretario generale del Consiglio;

All'unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di modificare la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 25 luglio 2001, " Criteri e modalità applicativi della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 2 "Modifica della legge regionale 4 aprile 1980, n. 34 "Norme per l'organizzazione e partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a enti e associazioni", alla lettera b) punto 2.2 nei seguenti termini: "...alla sua localizzazione sul territorio" che deve essere intesa in senso ampio ovvero di promozione del territorio e delle sue specificità"

a) Di pubblicare in attuazione del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs 33/2013 e s.m.i. la disciplina di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 25 luglio 2001 come integrata e modificata dal presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE Avv., Domenica Sattulli IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mario Cosimo Lgizzo

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avv. Domenica Gattulli